



Il Garante degli Studenti

RELAZIONE

*Sull'attività svolta dal Garante degli Studenti nel periodo
dal 3 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013*

*(art.15 comma 2 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R.
n.1203 del 13 dicembre 2011*

e

*art. 7 del Regolamento sul Garante degli Studenti
emanato con D.R. n. 149 del 7 dicembre 2012).*

Gennaio 2014



Il Garante degli Studenti

La presente relazione attiene all'attività svolta da questo Ufficio nel periodo ricompreso tra il 3 dicembre 2012 (data in cui la sottoscritta ha iniziato l'attività di Garante) al 31 dicembre 2013 e viene redatta in ottemperanza al disposto di cui all'art. 15 comma 2 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1203 del 13-12-2011 e dell'art. 7 del Regolamento del Garante degli Studenti emanato con D.R. n.1491 del 7-12-2012.

Com'è noto, lo Statuto di Ateneo, dianzi citato, ha eliminato la figura del Garante d' Ateneo sostituendola con quella, di nuova istituzione e con competenza più limitata, del Garante degli Studenti.

Trattasi di Ufficio monocratico, compreso nella nuova categoria degli Organi Ausiliari, la cui competenza è circoscritta alle questioni relative agli studenti (con esclusione, quindi, delle questioni (già ricomprese nella competenza del Garante d'Ateneo) relative al personale docente ed amministrativo.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 del citato Statuto di Ateneo il Garante degli Studenti “ha il compito di ricevere segnalazioni relative a disfunzioni e restrizioni relative ai diritti degli Studenti; ha inoltre il compito di compiere accertamenti e riferirne al Rettore per gli atti di competenza.”

Nel periodo in esame i fascicoli aperti in relazione alle richieste formalizzate, pervenute dagli direttamente dagli studenti o trasmesse al



Il Garante degli Studenti

Garante dal Difensore civico del Comune di Bologna, sono stati complessivamente n. 169 così ripartibili in base alla questione posta:

Ambito dell'istanza	Problema sollevato	Istanze singole	Istanze collettive
amministrativo	cambio ordinamento	4	
	iscrizione	7	1
	permesso di soggiorno	3	
	riconoscimento crediti / esami / titoli	7	
	sospensione / decadenza / ripresa studi	8	
	test d'ingresso / bandi di ammissione	14	2
	trasferimenti	8	
	Totale ambito amministrativo	51	3
didattico	appelli	9	2
	laurea	4	1
	lezioni	2	
	piano di studi	5	
	tirocini	1	1
	verbalizzazione	3	1
	Totale ambito didattico	24	5
economico	altro	1	
	mancata concessione benefici	7	
	contestazione tasse / more	6	1
	ritardo pagamenti	3	
	perdita benefici Er.Go	10	
	richiesta contributi	24	
	richiesta rimborso tasse	6	
Totale ambito economico	57	1	
relazione	docenti	13	5
	mancanza comunicazioni	3	1
	personale amministrativo	5	
	studenti	1	
Totale ambito relazione	22	6	
Totale istanze		154	15
		169	

Preliminarmente si ritiene di dare atto che nello svolgimento della proprie funzioni questo Ufficio, così come prevede l'art. 6 comma 3 del



Il Garante degli Studenti

Regolamento sul Garante e salvo rari casi rimasti isolati, ha ottenuto, da parte degli Organi ed Uffici interessati ai singoli problemi, una pronta e cortese collaborazione che ha consentito di risolvere la maggior parte delle doglianze che risultavano legittimamente sollevate dagli studenti.

Si ritiene di iniziare la relazione con l'indicazione delle questioni che, essendo state poste con maggiore frequenza, rivelano un interesse di carattere generale.

Il problema che, nell'attuale situazione di crisi economica e sociale, viene posto con frequenza sempre più assillante, attiene alla difficoltà (che in molti casi si traduce in concreta impossibilità) degli studenti o dei loro nuclei familiari, di provvedere al pagamento dei contributi universitari e, a maggior ragione, nell'ipotesi di decadenza, per perdita dei requisiti di merito, dei benefici precedentemente ottenuti, di provvedere al rimborso delle somme anticipate da Er-go.

La questione riveste particolare importanza in quanto la morosità nel pagamento dei contributi determina il blocco della carriera universitaria dello studente (con conseguente impossibilità, per lo stesso, di sostenere esami ed ottenere certificazioni) e per gli studenti extracomunitari (che, in



Il Garante degli Studenti

genere, non sono in grado di mantenersi presso la sede universitaria se non usufruendo delle borse di studio Er-go) risulta altresì ostativa all'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno.

Nei casi predetti questo Ufficio, attesa l'inderogabilità della normativa in materia, non ha potuto che limitarsi a segnalare le ipotesi più meritevoli di attenzione (per la particolare criticità della situazione personale dello studente o della sua famiglia) agli Uffici di Er-go per l'eventuale concessione di sussidi straordinari e all'Ufficio del Rettore per l'eventuale riconoscimento dell'esonero totale o parziale dal pagamento delle contribuzioni universitarie.

Sono altresì oggetto di frequenti doglianze degli studenti la difficoltà di rapportarsi con il personale amministrativo nonché i ritardi (talora incolpevoli) degli Uffici nel provvedere al pagamento dei rimborsi dovuti dall'Ateneo o ai pagamenti relativi alla concessione di borse di studio che prevedono soggiorni all'estero.

E' stata motivo di contestazione anche la mancata graduazione dell'importo della mora in relazione alla durata del ritardo e, in particolare, l'applicazione dell'intero importo per il ritardo nel pagamento di un solo giorno.

Molte segnalazioni hanno riguardato i test di selezione per l'ammissione a corsi di laurea a numero programmato o anche a libero accesso ma con



Il Garante degli Studenti

verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione dello studente e, in particolare, la scarsa chiarezza o la lacunosità dei relativi bandi anche in ordine alle procedure necessarie per accedere ai recuperi e perfezionare l'immatricolazione e in ordine ai criteri, poi applicati in sede di valutazione dei risultati e talora automaticamente ostativi all'ammissione (quali, per i corsi di laurea magistrale, il voto di laurea inferiore ad un determinato livello conseguito al termine del corso triennale) che, ove tempestivamente conosciuti, avrebbero consentito allo studente di risparmiare tempo ed impegno orientandosi verso altre scelte (talora divenute inattuabili per scadenza dei termini previsti per i relativi adempimenti).

Nella stessa materia, poi, questo Ufficio, pur rendendosi conto della difficoltà di una soluzione perfetta del problema, ha già avuto occasione di segnalare ai competenti Uffici, la necessità di operare una ponderata programmazione generale delle menzionate prove selettive in modo tale da evitare, per chi abbia sostenuto o debba sostenere più di una prova, sovrapposizioni di date o scadenze di termini.

Ulteriore, frequente, motivo di lagnanza è stato, poi, il funzionamento del sistema informatico dell'Ateneo di cui si sono più volte lamentati difetti ostativi al relativo accesso e regolare utilizzo proprio nelle date e nelle fasce orarie fissate dall'Ateneo, a pena di decadenza e senza possibilità di



Il Garante degli Studenti

avvalersi di un diverso mezzo, per l'adempimento di determinate formalità.

In materia di adempimenti di spettanza dell'Ateneo è stato più volte motivo di lamentela il tempo impiegato dagli Organi e Uffici competenti per provvedere sulle domande di trasferimento da un corso all'altro dell'Ateneo o da o per altri Atenei nonché, ove richiesta, sulla quantificazione dei crediti riconoscibili per gli esami sostenuti nella precedente sede (in un caso il ritardo lamentato e in effetti sussistente non ha consentito allo studente di usufruire di una sessione di esami e, quindi, di maturare i crediti necessari per conservare i benefici Er-go in precedenza ottenuti).

Sempre più frequenti da parte degli studenti sono, poi, le richieste formali di accesso agli atti relativi allo svolgimento di esami o di prove selettive, richieste a cui talvolta fanno seguito doglianze relative al tempo impiegato dagli Uffici per provvedere ai relativi adempimenti.

E' stata altresì sollevata la questione della legittimità della nuove e più rigorose (in senso peggiorativo per lo studente) disposizioni regolamentari dell'Ateneo in tema di decadenza dallo status di studente (disposizioni introdotte dall'art. 17 del Regolamento Studenti di cui al D.R. n.899/2008 e ribadite dall' art. 19 del successivo (e attualmente vigente) Regolamento Studenti di cui al D.R. n. 464/2013); tale questione, di non poco conto, si presenterà con particolare rilievo al momento della prima scadenza



Il Garante degli Studenti

(prevista al compimento della sessione di esami di aprile 2015) dei nuovi termini di decadenza.

Per quanto attiene al settore didattico le lamentele degli studenti e per le quali questo Ufficio ha provveduto alle relative segnalazioni hanno in prevalenza riguardato:

- la difficoltà di rapportarsi con i docenti (talora, addirittura con quelli nominati relatori della propria tesi di laurea);
- la mancanza o il ritardo delle comunicazioni relative alle assenze dei docenti;
- il trattamento umiliante e comunque non rispettoso ricevuto da taluni docenti;
- il ritardo nella verbalizzazione telematica degli esami e nella pubblicazione dell'esito degli stessi;
- il mancato rispetto del termine dilatorio di quindici giorni tra i due appelli fissati nella stessa sessione per un medesimo esame;
- l'ingiustificata applicazione, da parte di alcuni docenti e in caso di esito negativo dell'esame sostenuto al primo appello di una sessione, del cd. "salto d'appello" con conseguente possibilità di ripetere l'esame solo nella sessione successiva (limitazione non più consentita dopo il D.R. n. 776 del 29-05-2008 che ha modificato l'art. 24 comma 9 del Regolamento Didattico di Ateneo dell'epoca (corrispondente all'art.16 comma 7 del Reg. Didattico attuale) nel senso che "la valutazione negativa non



Il Garante degli Studenti

comporta l'attribuzione di alcun voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (...), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della valutazione finale”).

- il mancato riconoscimento, da parte di taluni docenti, della facoltà dello studente di rifiutare un voto non gradito anche se sufficiente e ciò in violazione di quanto desumibile dall'art. 16 comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.609 del 06-08-2013 che , come già previsto nel precedente Regolamento, non consente il rifiuto del voto sufficiente solo ad avvenuta verbalizzazione dell'esame.

- Uno studente ha lamentato il divieto, ricevuto da un docente, di usare il computer portatile (o lap-top) durante le lezioni (uso ora espressamente consentito dall'art.11 comma 4 del vigente Regolamento Studenti di cui al D.R. n.464 del 6-6-2013);

- in un caso e dopo l'iniziale indisponibilità dell'Ufficio competente, è stata concessa ad uno studente, temporaneamente soggiornante all'estero per motivi di studio (nell'ambito di un progetto di scambio universitario), la possibilità di sostenere per via telematica o “a distanza” il colloquio selettivo previsto in un bando per l'attribuzione di assegni di tutorato.

- frequenti richieste di intervento da parte di studenti hanno riguardato l'esito ripetutamente negativo (anche per oltre sei prove) di un esame (talvolta l'ultimo prima della discussione della tesi di laurea) sostenuto con il medesimo docente.



Il Garante degli Studenti

Per tali casi che, solitamente, in presenza di un curriculum buono o sufficiente dell'esaminando, trovano spiegazione in fattori (quali la perdita di autostima e la crescente tensione emotiva) estranei alla preparazione dello stesso e che sovente impongono alle famiglie ingiustificati e gravosi esborsi economici, questo Ufficio ha più volte segnalato l'opportunità di consentire allo studente di sostenere la prova con una diversa commissione d'esame.



Il Garante degli Studenti

Particolari situazioni di criticità segnalate al Garante

Nel periodo in esame è pervenuto a questo Ufficio, da parte di trenta studenti di un corso di laurea, un dettagliato esposto relativo al comportamento abitualmente tenuto da un docente dello stesso corso in dispregio di chiare disposizioni della normativa didattica dell'Ateneo.

Altra dettagliata segnalazione in ordine al non corretto comportamento di un docente nell'esercizio dell'attività didattica è pervenuto da venticinque studenti di una Scuola di Specializzazione.

In entrambi i casi e previo accertamento dell'autenticità e provenienza delle segnalazioni si è provveduto a trasmettere tempestivamente copia degli atti agli Uffici competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Bologna 31 gennaio 2014

Il Garante degli Studenti

dott. Dolores Neri